

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70°

ROMA - Sabato, 2 marzo 1929 - ANNO VII

Numero 52

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	" 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» - Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) - ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 17640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giu. o 1924.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositario: Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I, 13. - Ancona: Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele, 30. - Aquila: Agnelli F., via Principe Umberto, 25. - Arezzo: Pellegrini A., via Cavour, 15. - Ascoli Piceno: Intendenza di finanza (Servizio vendita). - Asmara: A. A. e F. Cicero. - Avellino: Leprino C. - Bari: Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano, 36. - Belluno: Silvio Benetta, editore. - Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi, 219. Bengasi: Russo Francesco. - Bergamo: Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I. - Bologna: Libreria editrice Cappelli Licinio, via Farini, 6. - Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli. - Bolzano: Rinfreschi Lorenzo. - Brindisi: Carlucci Luigi. - Caltanissetta: P. Miha Russo. - Caserta: F. Croce e Figli. - Catania: Libreria Editrice Giannotta Nicolò, via Lincoln, 271-275; Società Editrice internazionale, via Vittorio Emanuele, 135. - Catanzaro: Scaglione Vito. - Chieti: F. Piccirilli. - Como: Nani e C. - Cosenza: Intendenza di finanza (Servizio vendita). - Cremona: Libreria Sonzogno E. - Cuneo: Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma, 63. - Enna: G. B. Buscemi. - Ferrara: G. Lunghini e F. Bianchini, piazza Pace, 31. - Firenze: Rossini Armando, piazza Unita Italiana, 9; Ditta Bemporad e Figlio, via del ProconSOLE, 7. - Fiume: Libr. Pop. «Minerva», via Galilei, 6. - Frosinone: Grossi prof. Giuseppe. - Foggia: Piloni Michele. - Forlì: Archetti G., Corso Vitt. Elm., 12. - Genova: Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern., via Petrarca, 22-24-t. - Grosseto: Signorelli F. - Gorizia: Paternò G., Corso Giuseppe Verdi, 37. - Imperia: S. Benedusi; Cavillotti G. - Livorno: S. Belforte e C. - Lucca: S. Belforte e C. - Macerata: P. M. Ricci. - Mantova: U. Mondovì, Corso Vittorio Emanuele, 54. - Messina: Ferrara Vincenzo, viale San Martino, 45; G. Principato; D'Anna Giacomo. - Milano: Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; Società Editrice internazionale, via Bocchetto, 8; A. Vallardi, via Stelvio, 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Arcivescovado n. 1; Libreria Italia, via Durini n. 1. - Modena: G. T. Vincenzi e nipote, Portico del Collegio. - Napoli: Paravia & Treves, via Guglielmo S. Felice, 49; Raffaele Majolo e Figlio, via T. Caravita, 30; A. Vallardi, via Stelvio n. 2. - Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I, 26. - Ist. Geogr. De Agostini. - Nuoro: Margaroli G. - Padova: A. Draghi, via Cavour, 9. - Palermo: O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele, 335. - Parma: Libreria Fiacadori, via al Duomo, 20-21; Società Editrice internazionale, via del Duomo, 20-26. - Pavia: Bruni & Marelli. - Perugia: Natale Simonelli. - Pesaro: Rodope Gennari. - Piacenza: Editore V. Botta, via Cavour, n. 10-12. - Pisa: Minerva (già Bemporad) Riunite Sotoborgo. - Pistoia: A. Pacinotti. - Pola: Schmidt, piazza Foro, 17. - Potenza: Ditta Raffaele Marchesello. - Ravenna: E. Lavagna & Figli. - Reggio Calabria: R. D'Angelo. - Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, via Felice Cavallotti. - Rieti: A. Tomasetti. - Roma: Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna: A. Signorelli, via degli Orfani, 88; Magliola, via Due Macelli, 88; Mantegazza degli Eredi Cremonesi, via 4 Novembre, 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto, 6; A. Vallardi, vicolo del Moretto, 6; Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi, piazza Madama, 19-20. - Rovigo: G. Marin, via Cavour, 48. - Sansevero: Luigi Venditti, piazza Municipio, 9. - Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele, 14. - Savona: Pietro Lodola. - Siena: Libreria S. Bernardino, via Cavour, 42. - Siracusa: C. Greco. - Sondrio: E. Zaruochi, via Dante, 9. - Spezia: A. Zacutti, via Felice Cavallotti, 3. - Taranto: Fratelli Filippi, via Archita. - Teramo: L. D'Ignazio. - Terni: Stabilimento Alterocca. - Torino: Editrice F. Casanova & C., piazza Garignano: Soc. Editr. Intern., via Garibaldi, 20; Fratelli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa, 6; Libreria S. Lattes & C., via Garibaldi, 3. - Trapani: Giuseppe Banci, Corso Vittorio Emanuele, 82. - Trento: Edit. Marcello Deserti, via S. Pietro, 6. - Treviso: Longo & Zoppelli. - Trieste: Licinio Cappelli, Corso Vittorio Emanuele 12; Treves & Zanichelli, Corso Vittorio Emanuele, 27. - Tripoli: Libreria Minerva di Caccopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. - Udine: Alfonso Benedetti, via Paolo Sarpi, 41. - Varese: Maj & Malnati. - Venezia: Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele, 3844. - Vercelli: Bernardo Cornale. - Verona: Remigio Cabanca, via Mazzini, 42. - Vicenza: Giovanni Galia, via Cesare Battisti. - Viterbo: Fratelli Buffetti. - Zara: E. De Sconfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. - Torino: Rosemberg & Sellier, via Maria Vittoria, 18. - Milano: Casa Editrice Ulrico Hoepli, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. - Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. - Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 485. - Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perreghini. - Parigi: Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. - Messaggerie Italiane: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto del Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano: Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via del Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

- 767. — LEGGE 22 novembre 1928, n. 3450.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale Pag. 978
- 768. — LEGGE 2 dicembre 1928, n. 3451.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle Colonie Pag. 978

- 769. — LEGGE 9 dicembre 1928, n. 3452.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2257, riflettente l'aumento del contingente di bu-della salute di provenienza dalle Colonie italiane da im-portare nel Regno con trattamento di favore Pag. 978
- 770. — LEGGE 9 dicembre 1928, n. 3453.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'art. 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica Pag. 978
- 771. — LEGGE 13 dicembre 1928, n. 3454.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, che accorda facilitazioni fiscali allo zucchero ed allo spirito prodotto nelle Colonie italiane. Pag. 979

772. — REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 200.
Costituzione dei Consorzi per le Stazioni razionali di alpeggio Pag. 979
773. — REGIO DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1929, n. 191.
Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Trani Pag. 980
774. — REGIO DECRETO 7 febbraio 1929, n. 195.
Riparto patrimoniale tra l'Amministrazione provinciale di Roma e le provincie di Frosinone, Rieti e Viterbo. Pag. 980
775. — REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. 3446.
Rettifica del R. decreto 21 giugno 1928, n. 2159, relativo all'annullamento dei contributi scolastici degli ex comuni di Carbonara di Bari e di Ceglie del Campo. Pag. 982
776. — REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 3447.
Annullamento del contributo scolastico del comune di Bussana Pag. 982
777. — REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. 3448.
Rettifica del R. decreto 21 giugno 1928, n. 2156, relativo all'annullamento dei contributi scolastici degli ex comuni di Carbonara di Bari e di Ceglie del Campo. Pag. 982

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929.
Nomina del presidente dell'Ente nazionale per le industrie turistiche Pag. 982

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite Pag. 982
Rettifiche d'intestazione Pag. 983

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 767.

LEGGE 22 novembre 1928, n. 3450.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 768.

LEGGE 2 dicembre 1928, n. 3451.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 769.

LEGGE 9 dicembre 1928, n. 3452.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2257, riflettente l'aumento del contingente di budella salate c. provenienza dalle Colonie italiane da importare nel Regno con trattamento di favore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2257, riflettente l'aumento del contingente di budella salate di provenienza dalle Colonie italiane da importare nel Regno con trattamento di favore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MOSCONI
— MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 770.

LEGGE 9 dicembre 1928, n. 3453.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'articolo 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'art. 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 771.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. 3454.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, che accorda facilitazioni fiscali allo zucchero ed allo spirito prodotto nelle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, che accorda facilitazioni fiscali allo zucchero ed allo spirito prodotto nelle Colonie italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MOSCONI
— MARTELLI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 772.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 200.

Costituzione dei Consorzi per le Stazioni razionali di alpeggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 832, recante provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con Nostro decreto 19 febbraio 1922, n. 331;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato per l'interno, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato a costituire Consorzi permanenti fra le Cattedre ambulanti di agricoltura, l'Azienda delle foreste demaniali, le Provincie ed i Comuni che vi aderiscono, e a partecipare ai Consorzi stessi, per istituire e far funzionare, nelle provincie di Brescia, Campobasso, Cosenza, Sondrio e Trento, « Stazioni razionali di alpeggio ».

I Consorzi per le « Stazioni razionali di alpeggio » sono enti morali sottoposti alla vigilanza tecnica ed amministrativa del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Le « Stazioni razionali di alpeggio » hanno i seguenti scopi:

1° costituire buoni esempi di valorizzazione e utilizzazione dei pascoli montani alpini e appenninici;

2° contribuire, in modo particolare, al miglioramento del bestiame bovino, con la pratica della monticazione dei soggetti destinati alla riproduzione;

3° preparare e perfezionare tecnicamente il personale addetto all'allevamento e all'industria del caseificio in montagna.

Art. 3.

L'amministrazione di ciascuna « Stazione razionale di alpeggio » è affidata a un Consiglio composto da un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale e dai rappresentanti degli altri enti consorziati, nominati da questi, in numero di uno per ogni ente.

Il rappresentante dell'Economia nazionale viene scelto fra gli allevatori locali, ed è, di diritto, il presidente della istituzione.

I membri del Consiglio di amministrazione, così formato, durano in carica tre anni.

Due sindaci, di cui uno in persona dell'intendente di finanza, quale rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, e l'altro da scegliersi fra i ragionieri della Prefettura, su designazione del prefetto, eserciteranno le funzioni di cui al R. decreto 3 giugno 1926, n. 1031.

Art. 4.

La direzione tecnica delle « Stazioni razionali di alpeggio » spetta ai direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura delle rispettive Provincie.

Art. 5.

Le spese a carico del Ministero dell'economia nazionale, per l'impianto e il funzionamento di detti Consorzi, dovranno essere contenute nel limite massimo annuale di L. 300,000.

Tale onere graverà sulle normali dotazioni del capitolo 35 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1928-29, e dei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Art. 6.

Il Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze, è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione del presente decreto,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 202. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 773.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1929, n. 191.

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Trani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgente necessità di approvare il piano regolatore di ampliamento della città di Trani;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Trani.

Un esemplare di questo piano, vistato dal Ministro proponente in tre tavole di planimetrie in scala 1:2000, a firma degli ingegneri G. Di Gioia, L. Natalicchio ed E. Piccaluga, ed in un elenco dei beni interessati dal piano, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione, cagionata dalla esecuzione del presente decreto.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni, potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto, da pubblicarsi a norma di legge.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati, capitalizzato ad un saggio variabile fra i limiti del 3.50 per cento al 5 per cento a seconda della ubicazione dei beni da espropriare.

I periti non dovranno, nella stima per l'indennità, tener conto dei miglioramenti e delle spese fatti dopo la pubblicazione ufficiale del piano regolatore di ampliamento.

Art. 3.

Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di anni venticinque da oggi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 193. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 774.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1929, n. 195.

Riparto patrimoniale tra l'Amministrazione provinciale di Roma e le provincie di Frosinone, Rieti e Viterbo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584;

Visti gli atti relativi alla separazione del patrimonio ed al reparto delle attività e passività della preesistente circoscrizione provinciale del Lazio, tra le provincie di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo;

Udito il parere del Consiglio di Stato — sezione prima — le cui considerazioni s'intendono integralmente riportate nel presente decreto;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 12 gennaio 1927 sono assegnati:

A) Alla provincia di Frosinone:

1° il fabbricato ad uso Caserma dei Reali carabinieri di Frosinone;

2° il fabbricato ad uso Caserma dei Reali carabinieri in Anagni;

3° il fabbricato ad uso Caserma dei Reali carabinieri di Fiuggi.

B) Alla provincia di Rieti:

1° il fabbricato ad uso Manicomio succursale di Rieti;

2° il fabbricato ad uso Caserma dei Reali carabinieri di Rieti;

3° il fabbricato già in uso della Regia sottoprefettura di Rieti;

4° la porzione di fabbricato ad uso di civile abitazione in San Ruffo;

5° il fabbricato ad uso Caserma dei Reali carabinieri di Poggio Mirteto;

6° il fabbricato ad uso Caserma dei Reali carabinieri di Fara Sabina;

7° il fabbricato ad uso Caserma dei Reali carabinieri di Aspra Sabina;

8° il fabbricato ad uso Caserma dei Reali carabinieri di Labro.

C) Alla provincia di Viterbo:

1° il fabbricato ad uso Caserma dei Reali carabinieri di Viterbo;

2° il fabbricato ad uso Corpo di guardia militare al carcere di Sallupara in Viterbo.

Agli effetti di cui al successivo art. 6, ai detti immobili sono attribuiti i valori seguenti:

Provincia di Frosinone	L.	977,525
Provincia di Rieti	»	2,709,000
Provincia di Viterbo	»	543,875

Art. 2.

La provincia di Viterbo rimane creditrice verso quella di Roma della somma di L. 618,875 a titolo di conguaglio tra l'importo di L. 1,162,750 della quota di riparto spettante in correlazione alla quota di L. 977,525 assegnata alla provincia di Frosinone e quello di L. 543,875 per valore dato agli immobili devoluti come all'art. 1.

La provincia di Rieti rimane debitrice verso quella di Roma della somma di L. 2,154,641 a titolo di conguaglio fra l'importo di L. 2,709,000 corrispondente al valore degli immobili assegnati come all'art. 1 e quello di L. 554,359 corrispondente alla quota spettante pure in correlazione alla quota assegnata alla provincia di Frosinone.

Le modalità dei pagamenti delle predette somme, a favore della provincia di Viterbo e della provincia di Roma, saranno fissate di comune accordo separatamente fra le provincie di Viterbo-Roma e Rieti-Roma ed, in caso di disaccordo, dal Ministero dell'interno.

Art. 3.

I beni mobili (arredi, suppellettili, ecc.) già di ragione dell'ex provincia del Lazio costituenti l'arredamento dei fabbricati passati in proprietà delle tre Provincie saranno pagati al prezzo dell'inventario redatto posteriormente al distacco e con modalità da fissare in seguito ad opportuni accordi ed, in caso di disaccordo, dal Ministero dell'interno.

Art. 4.

Tutte le quote di ammortamento dei mutui contratti dalla cessata provincia del Lazio anteriormente al 12 gennaio 1927, nonchè tutti i contributi passivi di qualsiasi specie, accertati a detta epoca e ratizzati, gli oneri derivanti dalle pensioni ed assegni continuativi di qualsiasi specie, liquidati e da liquidarsi a favore di impiegati e salariati già collocati a riposo dalla cessata Amministrazione provinciale del Lazio all'11 gennaio 1927 o che in tale epoca erano in servizio presso quest'ultima, rimangono ad esclusivo carico dell'Amministrazione provinciale di Roma.

Del pari la provincia di Roma si assumerà il pagamento di ogni e qualunque altra passività patrimoniale e finanziaria esistente all'11 gennaio 1927, trattenendo tutte le attività patrimoniali e finanziarie di ogni specie e natura pure esistenti a detto giorno, all'infuori degli immobili assegnati alle nuove Provincie come all'art. 1.

Art. 5.

In dipendenza delle entrate e delle spese di esercizio del periodo posteriore all'11 gennaio 1927 sarà fatto il con-

guaglio delle somme a debito ed a credito della quattro provincie di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo, salvo a stabilire le modalità di rimborso alla Provincia che risulterà creditrice, di accordo fra ente debitore ed ente creditore, arbitro, in caso di mancata intesa, il Ministero dell'interno.

Art. 6.

Entro il termine di cinque anni dalla data del presente Regio decreto, la provincia di Roma presenterà la situazione finanziaria e patrimoniale dell'ex provincia del Lazio all'11 gennaio 1927.

Le attività e passività risultanti da detta situazione dovranno essere suddivise alla ragione complessa della popolazione e del censo, e cioè:

del 79,05 alla provincia di Roma;
del 7,60 alla provincia di Frosinone;
del 4,31 alla provincia di Rieti;
del 9,04 alla provincia di Viterbo.

Se dal complesso della detta situazione all'11 gennaio 1927, tenute a base tali percentuali, risultasse che alle provincie di Frosinone, Rieti e Viterbo competessero quote nette di valore superiore rispettivamente alle L. 977,525, L. 554,359 e L. 1,162,750, assegnate conforme agli articoli 1 e 2, la provincia di Roma rifonderebbe la differenza con effetto dal 12 gennaio 1927. Se dalla situazione stessa risultassero quote nette di valore eguale o inferiori, come pure quote nette di passività, la provincia di Roma nulla avrebbe a pretendere dalle Provincie distaccate.

Art. 7.

Le pensioni al personale passato dalla dipendenza dell'ex provincia del Lazio a quella delle nuove Provincie saranno regolate nei modi di cui appresso:

a) se trattasi di salariati, la provincia di Roma consegnerà alle singole Provincie interessate i libretti della Cassa delle assicurazioni sociali aggiornati a tutto il 31 dicembre 1926 e le nuove Provincie liquideranno e pagheranno, se dovuti, a tempo debito, gli assegni di pensione con obbligo a quella di Roma di rimborsare l'eventuale parte complementare spettante per il servizio prestato dal giorno della nomina all'11 gennaio 1927;

b) se trattasi d'impiegati, le singole Provincie liquideranno a tempo opportuno e pagheranno le pensioni dovute e la provincia di Roma rimborserà il rateo spettante in proporzione del servizio presso di essa prestato e, quindi, dal giorno della prima assunzione a tutto l'11 gennaio 1927.

Gli impiegati e salariati di cui è parola nel presente articolo avranno diritto di chiedere la liquidazione degli assegni di quiescenza (pensione od indennità) in base alle norme in vigore nell'ex provincia del Lazio all'11 gennaio 1927, oppure a quelle in vigore nella Provincia dalla quale dipendono all'atto della cessazione del servizio.

Art. 8.

Gli oneri ed i diritti inerenti alle linee ferroviarie e tramviarie esistenti all'11 gennaio 1927 passeranno alle quattro Provincie in proporzione alla lunghezza delle linee stesse nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

Art. 9.

E' riconosciuto alla provincia di Frosinone, fino ad un anno dopo dalla data del reparto definitivo, il diritto di ac-

quistare Pintero stabile presentemente adibito ad uso del Manicomio di Ceccano al prezzo di stima che sarà stabilito all'epoca dell'acquisto dagli ingegneri capi delle due Amministrazioni provinciali di Roma e Frosinone e da un terzo perito da nominarsi di comune accordo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 197. — SROVICH.

Numero di pubblicazione 775.

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. 3446.

Rettifica del R. decreto 21 giugno 1928, n. 2159, relativo all'annullamento dei contributi scolastici degli ex comuni di Carbonara di Bari e di Ceglie del Campo.

N. 3446. R. decreto 15 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici annualmente dovuti dai cessati comuni di Carbonara di Bari e Ceglie del Campo (Bari) in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, sono annullati — anzichè dal 21 aprile 1928, come era stato stabilito col R. decreto 21 giugno 1928, n. 2159 — dal 1° ottobre 1928.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 776.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 3447.

Annullamento del contributo scolastico del comune di Bussana.

N. 3447. R. decreto 1° novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Bussana, della provincia di Imperia, doveva annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 1033.69 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 648, è annullato a decorrere dal 4 aprile 1928.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 777.

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. 3448.

Rettifica del R. decreto 21 giugno 1928, n. 2156, relativo all'annullamento dei contributi scolastici degli ex comuni di Carbonara di Bari e di Ceglie del Campo.

N. 3448. R. decreto 15 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici annualmente dovuti dai cessati comuni di Carbonara di Ba-

ri e di Ceglie del Campo (Bari) in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono annullati — anzichè dal 21 aprile 1928, come era stato stabilito col R. decreto 21 giugno 1928, n. 2156 — dal 1° ottobre 1928.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto 10 maggio 1928, n. 1166, relativo alla composizione e alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Majoni gr. uff. dott. Giovanni Cesare, Ministro plenipotenziario di 1° classe, è nominato presidente dell'Ente nazionale per le industrie turistiche a decorrere dal 1° febbraio 1929-VII.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

Registro n. 1 Min. economia nazionale, foglio n. 199. — MONACELLI.

(586)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 50.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.57	Belgrado	33.60
Svizzera	367.30	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.62	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.65	Norvegia	5.10
Spagna	293.12	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.102
Berlino (Marco oro)	4.532	Polonia (Sloty)	214.60
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.10
Praga	56.65	Rendita 3.50 %	71.30
Romania	11.355	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino (Oro)	18.20	Rendita 3 % lordo	44.825
Carta	8 —	Consolidato 5 %	82.725
New York	19.08	Obbligazioni Venezia	
Dollaro Canadese	18.985	3.50 %	75.35
Oro	368.16		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

1ª Pubblicazione.

(Elenco n. 31).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Obbligazioni ferroviarie 3 %	29097 28961 29929	15 — 75 — 75 —	Lavezzoni <i>Gemma</i> } di Giacomo Lavezzoni <i>Gemma-Giuseppina</i> } minore sot- Lavezzoni <i>Gemma-Giuseppina</i> } to la p. p. del padre, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Lavezzoni <i>Gerolima-Giuseppina-Luigia</i> di Giacomo, minore ecc. come contro.
P. N. 4.50 %	2739 11349	144 — 148 —	Lavezzoni <i>Gemma-Giuseppina</i> di Giacomo, dom. nella 1ª rendita a Riva Ligure (Porto Maurizio) e nella 2ª rendita a S. Remo (Por- to Maurizio).	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	111914	755 —	Clemente <i>Maria</i> fu Pietro ved. di Barbanen- te <i>Carlo</i> dom. a Mola di Bari (Bari).	Clemente <i>Loreta-Maria</i> fu Pietro, ved. di Barbanente <i>Carlantonio</i> , dom. come contro.
Ricevuta prov- visoria emessa il 21-1-92, dal- la Sez. di R. Tesoreria pro- vinciale di Ro- ma per 7 titoli al portatore consol. 3.50 % (1906).	7125	Cap. 6,700 —	Oggero Alfredo fu Antonio per conto di Pa- diglione Enrico fu <i>Fabio</i> .	Oggero Alfredo fu Antonio per conto di Pa- diglione Enrico fu <i>Luigi</i> .
3.50 %	616644	63 —	Vinzio <i>Maria</i> di Armando, minore sotto la p. p. del padre Vinzio Armando di Gia- cinto, dom. in Ara (Novara).	Vinzio <i>Delfina-Maria-Basilica</i> di Armando, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	453563 453564 453565	415 — 415 — 415 —	Grazioli Casimiro } fu Casimiro dom. a Grazioli Giovanni } Volta Mantovana Grazioli Luigi } (Mantova); con usu- frutto a <i>Pellegrini Bice</i> fu Fortunato, ved. di Grazioli Casimiro, dom. a Volta Man- tovana.	Intestata come contro; con usuf. a <i>Cases- Pellegrini Bice</i> fu Fortunato, ved. ecc. co- me contro.
3.50 %	282216	50 —	Colombo <i>Costanza</i> fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Brambilla Luigia ved. Colombo, dom. a Trezzo nell'Adda (Mi- lano).	Colombo <i>Maria-Costanza</i> fu Michele, minore ecc. come contro.
3.50 %	184689	122.50	Dell'Omo <i>Agnello</i> fu Francesco, dom. in San- t'Antimo (Napoli).	Dell'Omo <i>Aniello-Michele-Raffaele</i> fu Fran- cesco, dom. come contro.
3.50 %	348896	189 —	Galli Rosina, Ezio e Aldo di Clearco, mino- renni sotto la p. p. del padre, dom. in Man- tova, e figli nati dai coniugi Galli Clearco fu Federico e Finzi Luigia fu <i>Israe- le</i> ; con usuf. vital. a Finzi <i>Salomone detto One</i> fu <i>Israele</i> , dom. in Mantova.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Fin- zi <i>Mosè-Abram-Salomon</i> fu <i>Israel-Mosè</i> , dom. a Mantova.
Cons. 5 %	409540	220 —	Avola Giuseppe di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Catania.	Avola Giuseppe di Giuseppe, minore, ecc. co- me contro.
3.50 %	759120	84 —	Bonelli Virginia fu Luigi, moglie di Iacotucci <i>Francesco</i> , dom. a Itri (Caserta), vincolata.	Bonelli Virginia fu Luigi, moglie di Iacotucci <i>Antonio-Andrea-Francesco</i> , dom. come con- tro, vincolata.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
1.50 % Cons. 5 %	737460 321643 321645	24.50 75 — 25 —	Gazzi <i>Maria</i> di Luigi minore sotto la p. p. del padre, dom. in Roma. L'ultima rendita è con usuf. vital. a Gazzi Luigi di Carlo.	Gazzi <i>Emilia-Teresa-Adelaide-Maria</i> di Luigi, minore, ecc. come contro. L'ultima rendita è con usuf. vit. come contro.
"	191197	475 —	Consiglio Rosa fu <i>Rosario-Filomeno</i> , moglie di Pansini Pasquale fu Nicola, dom. in Barletta (Bari), vincolata.	Consiglio Rosa fu <i>Filomeno</i> , moglie, ecc. come contro.
3.50 %	820488 820489	367.50 122.50	Genero o Gennero Aldo fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Berardo Teresa fu <i>Giovanni</i> , ved. Genero o Gennero Giovanni, dom. ad Alpignano (Torino). La seconda rendita è con usuf. vital. a Berardo Teresa fu <i>Giovanni</i> , ved. di Genero o Gennero Giovanni.	Genero o Gennero Aldo fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Berardo Teresa fu <i>Giacomo</i> , ved. ecc. come contro. La seconda rendita è con usuf. vital. a Berardo Teresa fu <i>Giacomo</i> ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificcate.

Roma, 16 febbraio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(513)